



B.I.M. BRENTA

CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO COMPRESI NEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL FIUME BRENTA

**REGOLAMENTO “PIANO FOTOVOLTAICO”
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE
PER L'INSTALLAZIONE DI
PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI IN RETE ED IN ISOLA, E DI
BATTERIE DI ACCUMULO CONNESSE ALL’IMPIANTO
FOTOVOLTAICO**

Approvato con deliberazione di Assemblea Generale n.10 del 05.08.2022

REGOLAMENTO “**PIANO FOTOVOLTAICO**” PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L’INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI IN RETE ED IN ISOLA E DI BATTERIE DI ACCUMULO CONNESSE ALL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO

ART. 1 - FINALITA’ ED OBIETTIVI

ART. 2 - AMBITO DI INTERVENTO

ART. 3 - FONDO FINANZIARIO

ART. 4 - LAVORI AMMISSIBILI

ART. 5 - MISURA DEL CONTRIBUTO

ART. 6 - DOMANDA DI CONTRIBUTO

ART. 7 - ALLEGATI ALLA DOMANDA

ART. 8 - CUMULABILITA’ CONTRIBUTO CON ALTRI INCENTIVI

ART. 9 - CONDIZIONI

ART. 10 - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

ART. 11 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO

ART. 12 - DECADENZA DAL CONTRIBUTO

ART. 13 - ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Articolo 1 - FINALITA' ED OBIETTIVI

Il presente regolamento ha l'obiettivo di incentivare, mediante l'erogazione di contributi ai proprietari degli edifici civili destinati ad abitazione situati indistintamente nei Comuni facenti parte del Consorzio B.I.M. Brenta della Provincia di Trento:

- la realizzazione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica di distribuzione, nonché la realizzazione di impianti integrati con batterie di accumulo di energia al fine di ridurre il consumo nelle ore di minor/nessun funzionamento dell'impianto fotovoltaico;
- la realizzazione di impianti fotovoltaici ad isola (non collegati alla linea elettrica di distribuzione);
- l'installazione di batterie di accumulo connesse a impianto fotovoltaico già in essere.

Le finalità di questi provvedimenti, nel quadro di una razionale ed economica utilizzazione delle risorse energetiche disponibili, tendono a promuovere l'impiego di tecnologie aventi come scopo il risparmio di energia soprattutto sotto forma di combustibili e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili con il conseguente obiettivo dello sviluppo sociale ed economico del territorio consorziale, come previsto dello Statuto consorziale e dalla Legge 27.12.1953, n. 959 e s.m..

Le specifiche tipologie di intervento fra quelle sopra indicate ammissibili a finanziamento verranno di volta in volta individuate con specifico bando.

Articolo 2 - AMBITO DI INTERVENTO

I privati residenti in uno dei Comuni consorziati, titolari del diritto di proprietà o di un altro diritto reale di godimento formalmente costituito, su un'unità immobiliare abitativa, ubicata all'interno del territorio dei Comuni facenti parte del Consorzio B.I.M. Brenta della Provincia di Trento.

Ai fini del presente Regolamento si intende quale unità immobiliare abitativa l'immobile destinato ad uso residenziale identificato tavolarmente e/o catastalmente da particella edificiale, da porzione materiale e/o da subalterno (Cat. catastale A). Per immobili in costruzione/ristrutturazione è consentito di differire al momento della liquidazione l'accertamento del requisito della categoria residenziale (Cat. A) con ammissione condizionata a contributo.

Non è ammissibile a contributo la domanda relativa ad impianti fotovoltaici a servizio di parti comuni di edifici (es. condomini).

Non sono altresì ammissibili domande per impianti a servizio di attività produttive (es. alberghi, ristoranti, negozi, laboratori/officine, ecc.), edifici pubblici, case di cura/riposo, ecc..

Gli interventi d'installazione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica di distribuzione e le relative batterie di accumulo collegate all'impianto fotovoltaico medesimo dovranno avere una potenza nominale media uguale o superiore a 2,5 kW.

Gli interventi di installazione delle sole batterie di accumulo dovranno avere una potenza nominale media uguale o superiore a 1,5 kWh, e dovranno essere conformi alle norme di connessione CEI 0-21 e CEI 0-16, rispettivamente per gli impianti in bassa e media tensione.

Entrambi dovranno essere conformi alla specifica tecnica stabilita dal D.M. 19.02.2007 e dalla deliberazione dell'Autorità dell'Energia elettrica e Gas n. 90/2007 e successive modifiche.

Inoltre, dovrà essere rispettato quanto stabilito dall'Autorità per l'Energia nelle delibere 574/2014 e 642/2014, oltre alle regole tecniche pubblicate in seguito dal GSE.

Per quanto riguarda l'installazione di impianti fotovoltaici in isola (non collegati alla rete elettrica di distribuzione e le relative batterie di accumulo collegate all'impianto fotovoltaico medesimo) dovranno avere una potenza nominale (pannelli FTV) uguale o superiore a 1,5 kW.

L'installazione di impianti fotovoltaici ad isola potrà essere ammessa a contributo solamente se collocati sul tetto (edificio principale e/o manufatti pertinenziali legittimati), in aderenza o incassati nel manto di copertura con inclinazione identica a quella del manto stesso, disposti in modo ordinato e compatto e

comunque in conformità alle disposizioni provinciali vigenti in materia urbanistica e qualora non vi siano limitazioni per la posa in aree e/o edifici di particolare interesse in base al PRG del Comune consorziato. L'installazione dell'impianto fotovoltaico e delle batterie è subordinata al rispetto della normativa urbanistica vigente. Per l'adozione del regime di scambio dell'energia elettrica con la rete elettrica di distribuzione si applicano le norme specifiche dettate in materia.

Articolo 3 - FONDO FINANZIARIO

Il Fondo per la concessione dei contributi sarà determinato annualmente mediante apposito stanziamento nel Bilancio di Previsione.

Articolo 4 - LAVORI AMMISSIBILI

- Sono ammissibili a contributo le spese per l'installazione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica di distribuzione, nonché la realizzazione di impianti integrati con batterie di accumulo di energia al fine di ridurre il consumo nelle ore di minor/nessun funzionamento dell'impianto fotovoltaico;
- la realizzazione di impianti fotovoltaici ad isola (non collegati alla linea elettrica di distribuzione);
- l'installazione di batterie di accumulo connesse a impianto fotovoltaico già in essere.

Gli impianti collegati alla rete di distribuzione dell'energia elettrica dovranno essere conformi alla specifica tecnica prevista dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dd. 19.02.2007, pubblicato sulla G.U. del 23.02.2007 e conforme alla deliberazione dell'Autorità dell'Energia e Gas n. 90/2007 e successive modifiche, nonché alle deliberazioni dell'Autorità per l'Energia e il Gas 574/2014 e 642/2014, oltre alle regole tecniche pubblicate in seguito dal GSE.

Articolo 5 - MISURA DEL CONTRIBUTO

L'intervento contributivo di cui al presente Regolamento è previsto:

- a. per l'installazione di impianti fotovoltaici (con o senza batterie) collegati alla rete di distribuzione dell'energia elettrica con potenza nominale uguale o superiore a 2,5 kW e fino a 20 kW;
- b. per le batterie - con potenza di accumulo pari o superiore a 1,5 kWh - su impianti collegati alla rete di distribuzione dell'energia elettrica (fino a 20 kW). In tal caso dovranno essere rispettate tutte le specifiche tecniche e le disposizioni normative vigenti in materia di incentivi pubblici (GSE);
- c. Per l'installazione di impianti fotovoltaici ad isola (non collegati alla rete di distribuzione dell'energia elettrica) con potenza nominale dei pannelli FTV pari o superiore a 1,5 KW, comprensivo di regolatore e batterie accumulo.

I contributi per l'impianto fotovoltaico e per le batterie (a. e b.) di cui sopra non sono cumulabili.

Articolo 6 - DOMANDA DI CONTRIBUTO

Le domande di contributo potranno essere presentate dal proprietario, o dal titolare di altro diritto reale di godimento formalmente costituito sull'unità abitativa servita da energia elettrica prodotta da pannelli entro i termini perentori che verranno indicati sull'apposito bando.

Nel caso in cui il richiedente sia titolare di un diritto reale di godimento la domanda dovrà essere sottoscritta anche dal proprietario.

È fatto espresso divieto al soggetto beneficiario di alienare e/o dismettere l'impianto oggetto del contributo prima di 6 anni a far data dall'avvio dell'impianto stesso, salvo nel caso di alienazione/donazione dell'intero edificio comprensivo dell'impianto.

Articolo 7 - ALLEGATI ALLA DOMANDA

Alla domanda, compilata sulla base di un modulo predisposto dall'Amministrazione consorziale, dovrà essere allegata la documentazione espressamente richiesta dal bando, e in particolare:

- i dati catastali identificativi del fabbricato oggetto dell'intervento;
- di essere titolare unico del diritto di proprietà dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento o di essere titolare/i del diritto di comproprietà, di essere titolare/i di altro diritto reale di godimento, diverso dal diritto di proprietà (usufrutto/uso/abitazione/superficie/servitù/enfiteusi) formalmente costituito sull'unità immobiliare oggetto dell'intervento;
- che l'unità immobiliare oggetto dell'intervento è di tipo residenziale;
- di essere in possesso dell'eventuale titolo edilizio idoneo richiesto nel rispetto della normativa urbanistica vigente;
- che per gli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all'art. 136, c. 1, lett. b) e c) del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22.01.2004, n. 42 individuati ai sensi degli art. da 138 a 141 del medesimo codice e fermo restando quanto previsto dagli art. 21 e 157 del codice, è stato ottenuto il parere della soprintendenza per i Beni culturali e del paesaggio;
- di non aver beneficiato/richiesto analogo contributo per lo stesso intervento ad altri Consorzi BIM per l'immobile in questione;
- di non richiedere contributo per lo stesso intervento, anche ad altri Consorzi BIM, per l'immobile in questione nei 6 anni successivi alla data di concessione di analogo contributo;
- di non aver beneficiato/richiesto, per il medesimo intervento, di incentivi pubblici previsti da leggi provinciali, regionali, statali, ecc. che vietino la cumulabilità con ulteriori contributi erogati da altre pubbliche amministrazioni e/o superino il 100% della spesa sostenuta;
- di non aver beneficiato/richiesto e di non richiedere per il medesimo intervento detrazioni superiori al 70%, percentuale massima consentita per accedere al contributo;
- che il contributo si riferisce ad impianti da realizzare e/o completare e/o comunque ad interventi non ancora conclusi alla data di pubblicazione del bando;
- nel caso di impianti a isola, che siano conformi alle disposizioni provinciali vigenti in materia urbanistica e che non vi siano limitazioni per la posa in aree e/o edifici di particolare interesse in base al PRG del Comune consorziato.

Articolo 8 - CUMULABILITA' CONTRIBUTO CON ALTRI INCENTIVI

Il contributo previsto dal presente Regolamento è cumulabile con altri incentivi pubblici sul medesimo intervento purchè il totale degli stessi non superi il costo dell'intervento medesimo.

Il contributo NON è cumulabile con i cd. "bonus fiscali" quando la misura della detrazione superi il 70%. Il contributo in parola non è cumulabile con analoghi incentivi concessi per lo stesso intervento da altri Consorzi B.I.M. con competenza sul medesimo ambito territoriale.

Articolo 9 - CONDIZIONI

Alla stessa unità immobiliare abitativa (particella edificiale, porzione materiale o subalterno) non può essere erogato un ulteriore contributo per uno degli interventi previsti dal precedente art. 5 prima che siano trascorsi 6 anni dalla precedente concessione.

Articolo 10 - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Per ciascun intervento ammesso a finanziamento, l'erogazione del contributo avverrà in unica soluzione, a lavori ultimati, a seguito della trasmissione al Consorzio B.I.M. Brenta entro i termini fissati dal bando, della documentazione richiesta, ed in particolare:

- copia della fattura emessa dall'installatore e intestata al richiedente con l'indicazione delle prestazioni eseguite ed identificazione catastale dell'edificio su cui è installato l'impianto (p.ed. /C.C. Catastale);
- copia del bonifico bancario e/o postale effettuato a pagamento della fattura;
- copia del contratto/convenzione con il G.S.E. (Gestore Servizi Energetici) di regolazione dello Scambio sul Posto (ad esclusione di impianti ad isola) o comunicazione al GSE, se dovuta, di avvenuta installazione delle batterie di accumulo (nel caso non sia prevista nella convenzione/contratto se installata contestualmente ai pannelli fotovoltaici);
- dichiarazione dell'installatore che i pannelli e il sistema di accumulo sono stati installati in conformità alle norme vigenti, secondo la regola dell'arte e coerentemente con i requisiti richiesti;
- dichiarazione di aver/non aver beneficiato di altri contributi o incentivi pubblici ai sensi dell'art. 8;
- dichiarazione di posa in conformità alle disposizioni provinciali in materia urbanistica della P.A.T..

La liquidazione del contributo sarà eseguita dal Responsabile del Servizio preventivamente individuato nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.).

Articolo 11 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO

Il pagamento del contributo avverrà dopo l'atto di liquidazione, da parte del Responsabile del Servizio Competente.

Articolo 12 - DECADENZA DAL CONTRIBUTO

Il soggetto richiedente decadrà dal diritto al contributo ove si riscontrasse almeno uno dei seguenti casi:

- Termine di rendicontazione non rispettato;
- Termine per integrazioni domande di rendicontazione non rispettato;
- Dichiarazioni non veritiere a seguito di controlli a campione;
- Comunicazione di rinuncia al contributo.

Articolo 13 – ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO

In ogni fase del procedimento il Consorzio, direttamente o tramite propri consulenti, può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare il rispetto delle condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati.

***** *****